

UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO

in collaborazione con

AGENZIA DELL'UNIONE EUROPEA PER L'ASILO

Rassegna tematica della giurisprudenza della Corte di Cassazione

PROTEZIONE INTERNAZIONALE

Settembre - Ottobre 2023

A cura di:

Maria Teresa Battistelli

Martina Flamini

Julia Hasani

Tecla Presezzi

Carmen Rosa

Il progetto di collaborazione tra l'Ufficio del Massimario e del ruolo della Corte di Cassazione e l'Agenzia dell'Unione Europea per l'Asilo (EUAA) ha ad oggetto una rassegna, con cadenza bimestrale e annuale, delle pronunce della Suprema Corte, massimate e non massimate, concernente i profili processuali e sostanziali della protezione internazionale, della protezione complementare e della materia inerente al regolamento Dublino. Le molteplici questioni esaminate dalla giurisprudenza di legittimità verranno presentate attraverso un sistema di parole chiave (idoneo a facilitare una ricerca mirata) ed una sintesi delle principali ragioni giuridiche contenute nella decisione. La rassegna bimestrale e annuale, redatta dalle esperte dell'EUAA, dai giudici dell'Ufficio del Massimario e, per quanto riguarda i temi dell'espulsione e trattenimento (non coperti dal mandato EUAA), dalle addette all'Ufficio per il Processo (presso la Prima sezione civile, area protezione internazionale e famiglia), verrà diffusa, attraverso le strutture della formazione decentrata, attraverso l'utilizzo di siti istituzionali, a tutti i giudici impegnati nella trattazione dei ricorsi in materia di protezione internazionale, agli esperti EUAA, agli addetti all'Ufficio per il Processo e ai tirocinanti che lavorano presso le Sezioni Territoriali nonché ai componenti della Commissione Nazionale per il Diritto all'Asilo e ai Collegi delle Commissioni Territoriali in Italia.

INDICE

1. QUESTIONI SOSTANZIALI	4
1.1. Protezione complementare	4
1.1.1. Condizioni di vulnerabilità soggettiva od oggettiva	4
1.1.2. Legami familiari e inclusione sociale e lavorativa	4
1.1.3. Protezione complementare e pericolosità sociale	7
2. QUESTIONI PROCESSUALI	8
2.1. Audizione	8
2.2. Dovere di cooperazione istruttoria dell'autorità.....	9
2.3. Le fonti d'informazione qualificate C.O.I.....	9
2.4. Le procedure accelerate	12
2.4.1. Le domande proposte da persone provenienti dai c.d. Paesi sicuri.....	12
2.5. Questioni di ammissibilità o procedibilità del ricorso	12
2.6. Rito applicabile	13
2.7. Spese giudiziali.....	15
3. ESPULSIONE, ALLONTANAMENTO E TRATTENIMENTO.....	16
3.1. Espulsione amministrativa.....	16
3.1.1. Il provvedimento di espulsione	17
3.1.2. Pericolosità sociale	18
3.2. La tutela dell'unità familiare.....	18
3.3. Trattenimento	19
3.3.1. Proroga del trattenimento	19
3.3.2. Misure alternative al trattenimento.....	21

1. QUESTIONI SOSTANZIALI

1.1. Protezione complementare

1.1.1. Condizioni di vulnerabilità soggettiva od oggettiva

- **Sez. 1, Ordinanza n. 27831 del 2023, ud. 22/09/2023, dep. 02/10/2023 – Rel. Catalozzi, Pres. Bisogni, massimata**

[ricorrente gambiano - condizioni di salute mentale - patologia sopravvenuta - dovere del giudice di valutare i rischi per la salute in caso di rimpatrio]

In tema di protezione umanitaria, ove il ricorrente allegghi di essere affetto da patologie, psichiche o fisiche, sopravvenute nel corso del giudizio, il giudice è tenuto a valutare se le stesse siano assistite da adeguata dimostrazione e, in caso di esito positivo, se esse mettano a rischio il suo diritto alla salute in caso di rimpatrio. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione della corte territoriale che, nel rigettare la domanda volta ad ottenere la protezione complementare, aveva ommesso di valutare i documenti, prodotti dal ricorrente nel corso del giudizio d'appello, dai quali emergeva che lo stesso soffriva di disturbi schizofrenici).

1.1.2. Legami familiari e inclusione sociale e lavorativa

- Sez. 1, Ordinanza n. 27450/2023, ud. 22/09/2023, dep. 27/09/2023 – Rel. Abete, Pres. Bisogni non massimata
[ricorrente del Bangladesh - protezione complementare - non necessario il giudizio di comparazione - rilievo preminente all'inclusione sociale]

La S.C., considerando che la domanda del ricorrente *“benché proposta (il 20 dicembre 2019) dopo l'entrata in vigore del d.l. 4 ottobre 2018, n. 113, è sottoposta alla normativa introdotta successivamente dal d.l. n. 130 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 173 del 2020, riferibile, ai sensi della disposizione transitoria dettata dall'art. 15, anche ai procedimenti pendenti dinanzi alle sezioni specializzate dei tribunali alla data della sua entrata in vigore. La stessa, pertanto, deve essere esaminata alla stregua della disciplina dettata dagli artt. 5, comma 6, e 19, comma 1.1, del d.lgs. n. 286 del 1998, come sostituiti dall'art. 1, comma 1, lett. a), n. 2, ed e), n. 1, del citato d.l. n. 130/2020 (cfr. Cass., SU, n. 24413 del 2021)”*.

A tal riguardo la Corte ha ribadito che *“in riferimento all'istituto della protezione complementare, che ha sostituito quello della protezione umanitaria prevista dagli artt. 5, comma 6, e 19, comma 1, del d.lgs. n. 286 del 1998, nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal d.l. n. 113 del 2018, questa Corte ha recentemente affermato che la verifica da compiersi in ordine alla lesione del diritto al rispetto della vita privata e familiare eventualmente conseguente al rimpatrio del richiedente, ai sensi della disciplina dettata dall'art. 19, comma 1.1., del d.lgs. n. 286 del 1998, introdotto dal d.l. n. 130 del 2020, non richiede un giudizio di comparazione con le condizioni esistenti nel suo Paese di origine (neppure nelle forme della cd. comparazione attenuata con proporzionalità inversa delineate dalla più recente giurisprudenza di legittimità. Cfr. Cass., SU, n. 24413 del 2021; Cass. n. 465 del 2022; Cass. n. 34095 del 2021), dovendosi riconoscere, invece, un rilievo preminente all'integrazione sociale e familiare dello straniero in Italia, da valutarsi tenendo conto della natura e*

dell'effettività dei suoi vincoli familiari, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno e dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine (cfr. Cass. n. 18455 del 2022; Cass. n. 7861 del 2022)”.

La Corte ha dunque accolto il ricorso, limitatamente al suo terzo e quarto motivo, ritenendo che *“alla stregua del predetto principio, che il Collegio condivide ed intende ribadire anche in questa sede, non può condividersi il decreto impugnato nella parte in cui, ai fini del rigetto della domanda di protezione de qua, ha rilevato la mancata allegazione di una condizione di vulnerabilità personale, tale da esporre il ricorrente al rischio di una grave violazione dei diritti umani, in caso di rimpatrio, escludendo, inoltre, la possibilità di desumere la predetta condizione dal confronto con la situazione generale in atto nel suo Paese di origine, in conformità dell'orientamento giurisprudenziale sviluppatosi in riferimento alla disciplina della protezione umanitaria prevista dal testo previgente degli artt. 5, comma 6, e 19, comma 1, del d.lgs. n. 286 del 1998. 2.2.3. Il menzionato decreto neppure merita consenso laddove ha ritenuto non provato il livello d'integrazione sociale raggiunto dal ricorrente nel territorio italiano pur dando atto dell'avvenuta produzione di una certificazione lavorativa attestante che egli era stato assunto con contratto a tempo indeterminato, nonché omettendo di svolgere qualsiasi concreta indagine in ordine alle relazioni sociali eventualmente instaurate dal ricorrente, il cui ingresso in Italia risale, ormai, a quasi a nove anni orsono (prima domanda di protezione presentata nel 2014 e disattesa dalla Commissione territoriale il 17 novembre 2014)”.*

In senso conforme:

- ⇒ Sez. 1, Ordinanza n. 27497/2023, ud. 22/09/2023, dep. 27/09/2023 - Rel. Campese, Pres. Bisogni, non massimata [moglie del ricorrente in Italia - contratti di lavoro a tempo determinato del ricorrente - protezione complementare - non necessario giudizio di comparazione - rilievo preminente legami familiari e inclusione sociale e lavorativa - inserimento da intendersi non in modo pieno e irreversibile]
- Sez. 1, Ordinanza n. 27453/2023, ud. 22/09/2023, dep. 27/09/2023 – Rel. Campese, Pres. Bisogni non massimata [documentazione lavorativa a tempo determinato ritenuta insufficiente dal Giudice di merito]

Nel caso di specie la S.C. ha rilevato che il Tribunale aveva motivato così il rigetto della domanda di protezione complementare *«In relazione al profilo della integrazione e della applicazione dell'art. 8 CEDU, il ricorrente, in Italia dal 2018, ha prodotto soltanto una documentazione lavorativa nel settore della coltivazione di agrumi attinente: 1) un rapporto di lavoro presso l'azienda [xxx] dal 18 maggio 2021 al dicembre 2021, con orari e competenze esigue di circa 50 euro mensili. 2) Una comunicazione di avvio del rapporto di lavoro con la stessa azienda per il 2022, per 102 giornate lavorative con inizio al 6 maggio 2022. Il ricorrente ha aggiunto di essere in Italia dal 2017 e di raccogliere ortaggi e frutta (a giugno le pesche) con una impresa agricola [xxx]. Si tratta di una situazione insufficiente ai fini dell'accoglimento della domanda. Solo qualora il radicamento dello straniero sia effettivo e le condizioni del Paese di origine siano lesive del nucleo minimo di diritti della persona, con conseguente sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali, sarà ravvisabile una condizione di vulnerabilità effettiva, la quale, nel bilanciamento tra il diritto alla vita privata ex art 8 CEDU e l'interesse statale all'applicazione e al rispetto delle leggi sull'immigrazione, impone al giudice la prevalenza del primo sul secondo (cfr. CEDU Sentenza del 3 giugno 2014). Nel caso in esame, non risulta provato un vero e proprio percorso di integrazione sociale e lavorativa in Italia. La condizione del [xxx] è simile a quella di tanti immigrati africani dell'Africa maghrebina e subsahariana che, giunti fortunatamente in Italia, trovano impieghi occasionali o per brevi periodi dell'anno in agricoltura, in questo caso formalizzati grazie*

alla condizione giuridica di richiedente asilo. Rapporti precari, spesso di dubbia consistenza, con collocamenti anch'essi in dimore precarie. Le buste paga presentate con importi irrisori del 2021 possono tanto celare assunzioni di comodo, quanto lavoro ulteriore cospicuo "in nero". In ogni caso, si tratta di lavori che andrebbero regolati con il sistema dei flussi stagionali, problema di scelte politiche che deve essere affrontato nella sua sede propria. Il giudizio civile di riconoscimento della protezione internazionale deve restare ancorato ad una diversa prospettiva che non è quella di stabilire se un accenno di integrazione socio lavorativa sia riscontrabile, ma se il richiedente provenga comunque da un contesto di strutturale "vulnerabilità". E queste condizioni, le sole che comunque giustificano il ricorso a misure di protezione internazionale, avranno un peso "tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nel tessuto sociale italiano" posto che in presenza di situazioni di privazione dei diritti fondamentali nel Paese di origine, sarà anche ammissibile un "grado di integrazione del richiedente in Italia proporzionalmente minore" fino a non essere nemmeno esigibile "in situazioni di particolare gravità...conseguente, ad esempio, a eventi calamitosi o a crisi geopolitiche che abbiano generato situazioni di radicale mancanza di generi di prima necessità (Così Cass. Ord. Sez. 1 Num. 23716 del 29/07/2022). Si tratta, è vero, di valutazioni spesso molto discrezionali, ma questo è il criterio che fornisce la legislazione vigente. Se è vero, quindi, che la nuova protezione speciale si configura per alcuni aspetti più ampia della precedente umanitaria, laddove consente di valorizzare l'integrazione sociale al di là di altri profili di vulnerabilità, tuttavia è necessario a maggior ragione che tale integrazione risulti da un insieme di elementi e da decisivi indici di stabilità lavorativa e relazionale, che, nel caso di specie, non risultano documentati. Integrazione intesa come svolgimento di un'attività lavorativa continuativa, accompagnata ad un radicamento effettivo del ricorrente nel territorio italiano (conoscenza della lingua italiana, situazione alloggiativa stabile, ecc.). Tali requisiti non possono dirsi soddisfatti nella fattispecie, per i motivi suesposti». La S.C., considerando la valutazione del Giudice di merito ed evidenziando quanto affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 24413 del 2021, ha ritenuto che "emerge chiaramente come quel giudice non abbia effettuato un'adeguata valutazione quanto al rapporto tra il livello di integrazione raggiunto dal ricorrente in Italia e la situazione in cui il medesimo si sarebbe venuto a trovare in Senegal, suo Paese di provenienza, in caso di rimpatrio. Orbene, il decreto oggi impugnato, da un lato, non smentisce il livello di integrazione in Italia (tenuto conto del lavoro che si afferma come stabilmente svolto) ivi dedotto e documentato dalla difesa dell'odierno ricorrente; dall'altro, però, fonda il rigetto dell'istanza di riconoscimento della protezione umanitaria/speciale su considerazioni generiche, oltre che, di per sé sole, insufficienti, nemmeno svolgendo qualsivoglia concreta indagine in ordine alle relazioni sociali eventualmente instaurate dal ricorrente, il cui ingresso in Italia risale, ormai, a circa a cinque anni orsono, sicché la relativa decisione non è coerente con gli appena riportati principi sanciti da Cass., SU, n. 24413/2021".

In senso conforme:

⇒ Sez. 1, Ordinanza n. 27505/2023, ud. 22/09/2023, dep. 27/09/2023 - Rel. Campese, Pres. Bisogni, non massimata [contratti di lavoro a tempo determinato sufficienti ai fini dell'inclusione sociale - protezione umanitaria - principio della proporzionalità inversa tra la situazione raggiunta in Italia e quella in cui il richiedente si troverebbe nel Paese di origine]

- **Sez. 1, Ordinanza n. 27475/2023, ud. 22/09/2023, dep. 27/09/2023 – Rel. Campese, Pres. Bisogni massimata**

[ricorrente senegalese - apprezzabile sforzo di inserimento - sufficiente dichiarazione UNILAV in quanto dichiarazioni del datore di lavoro alla PA - non necessarie buste paga in quanto dichiarazioni del datore di lavoro al lavoratore]

In tema di protezione complementare, ai sensi della disciplina prevista dal d.l. n. 130 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 173 del 2020, il livello di integrazione raggiunto nel territorio nazionale dal ricorrente deve intendersi non come necessità di un pieno, irreversibile e radicale inserimento nel contesto sociale e culturale del Paese, ma come ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, dimostrabile attraverso la produzione di attestati di frequenza e di apprendimento della lingua italiana e di contratti di lavoro anche a tempo determinato. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione della corte territoriale che, nel rigettare la domanda volta ad ottenere la protezione complementare, non aveva ritenuto provato il livello di integrazione del cittadino straniero, nonostante la produzione di numerose certificazioni relative a plurime attività lavorative a tempo determinato, corsi di formazione professionale e l'iscrizione ad un'autoscuola per il conseguimento della patente di guida).

1.1.3. Protezione complementare e pericolosità sociale

- Sez.1, Ordinanza n. 30350/2023, ud. 22/09/2023, dep. 31/10/2023 – Rel. Amatore, Pres. Bisogni non massimata
[ricorrente del Georgia - usura - condizioni di salute - legami familiari - pericolosità sociale - mancato deposito telematico del casellario o carichi pendenti da parte del PM]

Nel caso di specie il ricorrente ha dichiarato di essere nato e vissuto in Georgia; di essere stato costretto a fuggire dal suo paese di provenienza perché affetto da una patologia circolatoria non curabile in patria (morbo di buerger) e per una vicenda legata all'usura che lo avrebbe esposto a pericoli se fosse rimasto nel suo Paese di provenienza.

Il Tribunale ha ritenuto che: a) non erano fondate le domande volte al riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, sub art. 14, lett. a e b, del d.lgs. n. 251/2007, in ragione della complessiva valutazione di non credibilità del racconto, che risultava, per molti aspetti, non plausibile e lacunoso, quanto al debito usurario contratto in patria e neanche credibile in relazione alla patologia allegata (in quanto la documentazione medica deponiva per una patologia sopravvenuta al suo espatrio e perché non aveva neanche spiegato la ragione per la quale, giunto in Italia nel 2013, si sarebbe sottoposto ad esami solo nel 2015); b) non era fondata neanche la domanda di protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c, del d.lgs. n. 251/2007, in ragione dell'assenza di un rischio-paese riferito alla Georgia, stato di provenienza del richiedente, collegato ad un conflitto armato generalizzato; c) non poteva accordarsi tutela neanche sotto il profilo della richiesta protezione "speciale", perché il ricorrente aveva riportato diverse condanne per il reato di cui all'art. 624 bis c.p. (furto in appartamento), che rappresentavano peraltro reati ostativi al rilascio del permesso di soggiorno e perché, comunque, il sistema sanitario georgiano non era tale da mettere a rischio la salute del ricorrente, con la conseguenza che non vi sarebbe stata, dunque, incisione sul diritto alla salute del ricorrente ed in quanto, infine, non era stata dimostrata una adeguata integrazione sociale in Italia; non rilevando a tal fine neanche la malattia oncologica della madre che risultava vivere da sola a Bari.

La S.C. ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo assorbiti gli altri, con cui il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione dell'art. 115 cpc; violazione della L. 2282/ 2012; violazione dell'art. 111 della Costituzione e dell'art. 101 cpc, sul rilievo che la decisione impugnata sarebbe stata fondata su documenti non risultanti nel fascicolo telematico e di cui avrebbe avuto contezza solo a seguito della decisione.

Il ricorrente ha evidenziato che: a) i giudici di merito avrebbero motivato la loro decisione sulla base di documentazione che sarebbe stata prodotta dal pubblico ministero; b) tali elementi avrebbero carattere decisivo in quanto sarebbero stati valutati dal Tribunale nell'effettuazione del giudizio prognostico sulla

pericolosità sociale che ad avviso dei giudici del merito sarebbero prevalsi rispetto ai profili dell'unità familiare; c) non risulterebbe tuttavia il deposito nel fascicolo telematico da parte del pubblico ministero né del casellario Giudiziale né dei carichi pendenti, ritenendo quindi violato l'art. 115 cpc secondo cui il Giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal PM non contestate dalle parti in considerazione dell'obbligatorietà nei processi civili, instauratisi dopo il 30.06.2014, dei depositi degli atti in modalità telematica, con la conseguenza che il deposito effettuato con modalità diversa da quella telematica non sarebbe solo irregolare o nullo ma affetto da un vizio più invalidante, e cioè la improcedibilità ed inammissibilità senza possibilità di sanatoria ex art. 156,3 comma cpc.

La S.C. ha ritenuto che *“le obiezioni sollevate dal ricorrente colgono nel segno. Invero, dall'esame della documentazione allegata dal ricorrente al ricorso per cassazione e dall'esame dell'incarto processuale emerge che nel fascicolo telematico non risultano depositati né il casellario Giudiziale né i carichi pendenti, documenti sui quali il Tribunale di Firenze ha formato il suo convincimento in ordine al profilo della pericolosità sociale del richiedente, come emerge chiaramente dalla lettura del provvedimento impugnato”*.

2. QUESTIONI PROCESSUALI

2.1. Audizione

- Sez. 1, Ordinanza n. 27488/2023, ud. 22/09/2023, dep. 27/09/2023 – Rel. Campese, Pres. Bisogni non massimata
[mancata audizione da organo collegiale in sede di CT - delega GOP in sede giudiziale]

Nel caso di specie, il ricorrente, tra i vari motivi di impugnazione, ha dedotto l'audizione in sede di Commissione Territoriale da un solo membro della Commissione senza il consenso del ricorrente nonché l'audizione in sede giudiziaria dal GOP. La S.C. in ordine al motivo di impugnazione relativo alla delega GOP ha ribadito il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite, che disattendendo l'indirizzo ermeneutico originariamente espresso da Cass. n. 24362 del 2020, hanno successivamente sancito che *«Non è affetto da nullità il procedimento nel cui ambito un giudice onorario di tribunale, su delega del giudice professionale designato per la trattazione del ricorso, abbia proceduto all'audizione del richiedente la protezione ed abbia rimesso la causa per la decisione al collegio della Sezione specializzata in materia di immigrazione, atteso che, ai sensi dell'art 10, commi 10 e 11, del d.lgs. n. 116 del 2017, tale attività rientra senza dubbio tra i compiti delegabili al giudice onorario in considerazione della analogia con l'assunzione dei testimoni e del carattere esemplificativo dell'elencazione ivi contenuta»* (cfr. Cass., SU, n. 5425 del 2021. In senso conforme, si vedano anche le successive Cass. n. 20215 del 2021; Cass. n. 35189 del 2022; Cass. n. 9098 del 2023). La S.C. ha evidenziato che *“alle esaustive considerazioni giustificative di questa affermazione può in questa sede farsi rinvio, ex art. 118, comma 1, disp. att. cod. proc. civ., non offrendo il tenore delle odierne argomentazioni del ricorrente elementi significativi al fine di mutare l'orientamento suddetto”*. La S.C. ha altresì ritenuto inammissibile il secondo motivo di impugnazione, confermando quanto recentemente sancito da Cass. n. 16786 del 2023, che ha disatteso una doglianza affatto analoga *«In tema di richiesta di protezione internazionale, l'omissione dell'avvertenza allo straniero in merito alla possibilità di essere sentito dall'organo collegiale, anziché da un singolo componente della speciale commissione amministrativa territoriale, non dà luogo alla nullità dell'audizione, che è pienamente consentita anche in forma monocratica, a meno che il difetto dell'avvertenza di legge - di cui all'art. 12, comma 1-bis, d.lgs. n. 25 del 2008 - abbia cagionato al*

richiedente asilo una specifica e sicura lesione dei suoi diritti fondamentali, circostanza che deve essere allegata in modo puntuale, e denunciata in sede di prima impugnazione giurisdizionale (Cass., n. 19040/2018)». La S.C. ha ritenuto che “nella specie, il ricorso non evidenzia alcun vulnus specifico al diritto di difesa. D’altra parte, - va aggiunto - oggetto del giudizio di opposizione al decisum della Commissione non è tanto il provvedimento negativo della Commissione territoriale, quanto, piuttosto, l’accertamento del diritto soggettivo del richiedente alla protezione invocata. Pertanto, il tribunale non può limitarsi all’annullamento del provvedimento di diniego per vizi del provvedimento o del procedimento, ma ha l’obbligo di pronunciarsi nel merito (cfr., ex multis, Cass. n. 16786 del 2023; Cass. n. 20492/2020)”.

2.2. Doveri di cooperazione istruttoria dell’autorità

- **Sez. 1, Ordinanza n. 27325/2023, ud. 22/04/2022, dep. 26/09/2023 – Rel. Vannucci, Pres. Meloni massimata**
[protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c) del d.lgs. n. 251 del 2007 - cooperazione istruttoria del giudice - COI - individuazione - specifica indicazione della fonte e del contenuto delle stesse - necessità]

In materia di protezione internazionale, a fronte dell'allegazione, da parte del richiedente, delle circostanze suscettibili di fondare la protezione sussidiaria ex art. 14, comma 1, lett. c) del d.lgs. n. 251 del 2007, il giudice è tenuto ad assumere direttamente informazioni precise e aggiornate circa la situazione generale del Paese d'origine dell'interessato (elaborate dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo sulla base dei dati forniti dall'UNHCR, dall'EASO, dal Ministero degli Affari esteri anche con la collaborazione di altre agenzie ed enti di tutela dei diritti umani operanti a livello internazionale, o comunque acquisite dalla Commissione stessa) e a indicarne specificamente la fonte e il contenuto nella motivazione.

2.3. Le fonti d’informazione qualificate C.O.I.

- **Sez. 1, Ordinanza n. 28696/2023, ud. 22/09/2023, dep. 16/10/2023 – Rel. Campese, Pres. Bisogni non massimata**
[ricorrente senegalese (Casamance) - dovere di cooperazione istruttoria - citazione fonti C.O.I. - fonti tipizzate - presunzione fonti aggiornate - presunzione fonti specifiche - fonti alternative - diritto di difesa]

La Corte di Cassazione ha rilevato che *“la fattispecie che concretamente rileva in questa sede - stante il tenore letterale delle pag. 3-4 della sentenza impugnata, riguardanti l’accertamento, come effettuato dalla corte distrettuale, circa l’insussistenza in Senegal, Regione della Casamance, da cui proviene l’istante, di una situazione di violenza diffusa ed incontrollabile - appare essere quella del difetto parziale di accertamento istruttorio ufficioso e, in particolare, quella della citazione lato sensu incompleta delle fonti consultate.*

Nella giurisprudenza di questa Corte è stato precisato che è onere del giudice specificare la fonte in concreto utilizzata ed il contenuto dell’informazione da essa tratta, nonché la data o l’anno di pubblicazione e l’autorità o l’ente da cui la fonte consultata proviene, così da consentire alle parti la verifica della pertinenza e della specificità di detta informazione con riguardo alla situazione concreta del Paese di provenienza del richiedente (cfr., ex multis, Cass. n. 7874 del 2023; Cass. n. 1777 del 2021; Cass. n. 7105 del 2021; Cass. n. 29147 del 2020; Cass. n. 22232 del 2020; Cass. n. 13255 del 2020; Cass. nn. 9230-9231 del 2020; Cass. n. 13897 del 2019; Cass.

n. 13449 del 2019; Cass. n. 11312 del 2019). Ciò condurrebbe a ritenere viziata per violazione di legge e mancata cooperazione istruttoria la pronuncia con cui il giudice, pur avendo acquisito d'ufficio informazioni e avendo citato la fonte consultata, abbia omissa la citazione completa del documento consultato (non indicando cioè la data o l'esatto link di riferimento).

Ritiene il Collegio, tuttavia, che tale soluzione sia troppo rigorosa e necessiti di un temperamento. Si può escludere, infatti, il vizio di violazione di legge in caso di consultazione di fonti tipizzate ex art. 8, comma 3, d.lgs. 25/2008 («informazioni precise e aggiornate circa la situazione generale esistente nel Paese di origine dei richiedenti asilo e, ove occorra, dei Paesi in cui questi sono transitati, elaborate dalla Commissione nazionale sulla base dei dati forniti dall'UNHCR, dall'EASO, dal Ministero degli affari esteri anche con la collaborazione di altre agenzie ed enti di tutela dei diritti umani operanti a livello internazionale, o comunque acquisite dalla Commissione stessa») non debitamente citate con indicazione degli estremi e della data, potendosi presumere, in difetto di elementi di segno diverso, che si tratti delle più recenti e aggiornate, pubblicamente consultabili.

Si può presuntivamente ritenere, quindi, dissentendo dalla giurisprudenza indicata ed in continuità con quanto sancito da Cass. n. 25500 del 2022 (cfr. pag. 26 e ss.), che il riferimento alle fonti tipizzate, in difetto di contraria dimostrazione, sia alla più recente edizione on line delle informazioni divulgate da quella fonte e che sia altresì pertinente e specifico.

In senso conforme:

⇒ **Sez. 1, Sentenza n. 25500/2022, ud. 14/07/2022, dep. 30/08/2022 - Rel. Parise, Pres. Scotti massimata**

[protezione internazionale - domanda di protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c) del d. lgs. n. 251 del 2007 - giudizio di legittimità - onere di allegazione del richiedente - contenuto - omissione - conseguenze]

In materia di protezione sussidiaria, ai sensi dell'art.4 della direttiva 2011/95/CE e degli artt. 8, 35 bis, comma 9, e 27, comma 1 bis del d.lgs. n. 25 del 2008, solo in presenza dell'adempimento da parte del richiedente dell'onere di allegazione pertinente e specifica in ordine alla sussistenza della situazione di cui all'art.14, lett. c), d.lgs. 251 del 2007 sorge il dovere del giudice di svolgere un ruolo attivo nell'istruzione della domanda, disancorato dal principio dispositivo proprio del giudizio civile ordinario e libero da preclusioni o impedimenti processuali. In assenza di quell'allegazione, la censura è inammissibile per difetto di specificità, non essendo pertinente al "decisum" e non congruente con il tipo di pericolo di danno grave oggetto di deduzione in causa e con il motivo.

• Sez. 1, Ordinanza n. 29890/2023, ud. 11/10/2023, dep. 27/10/2023 - Rel. Valentino, Pres. Bisogni non massimata

[ricorrente pakistano - acquisizioni di fonti COI sulla specifica area di provenienza]

Nel caso di specie il ricorrente, proveniente dal Distretto di Gujrat del Pakistan, contesta l'omessa verifica della attuale situazione di pericolo e di conflitto dell'area dalla quale proviene. La S.C. accoglie l'obiezione sollevata dal ricorrente, in quanto "il Tribunale ha ritenuto credibile che il ricorrente provenga dal distretto di Gujrat, a pochi chilometri di distanza dal confine tra Pakistan e India (zona peraltro notoriamente interessata dal conflitto indopakistano), mentre ha rivolto il suo approfondimento istruttorio, per la verifica della pericolosità interna della regione di provenienza del ricorrente, ai diversi distretti di Balochistan e Khyber

Pakhtunkhwa, riportando valutazioni generiche sul Punjab senza tener presente, atteso che la Regione è composta da numerosi Distretti, la particolare situazione delle zone di confine di tale distretto tra India e Pakistan, segnalata dal ricorrente nella fase di merito con fonte COI 2018 (per identiche indicazioni v., Cass., n. 15792/2023)”

- Sez. 1, Ordinanza n. 30359/2023, ud. 22/09/2023, dep. 31/10/2023 – Rel. Amatore, Pres. Bisogni non massimata
[ricorrente donna nigeriana - giudizio di riassunzione - matrimonio forzato - protezione sussidiaria lett. b) d.lgs. n. 251 del 2007 - COI alternative - contraddittorio - diritto di difesa]

Nel caso di specie la Corte di cassazione, in accoglimento del ricorso, aveva cassato con rinvio poiché la Corte d’Appello aveva evidenziato che la richiedente, a sostegno della domanda di protezione internazionale, aveva riferito di essere stata violentata dal patrigno e che era fuggita da casa per evitare il matrimonio forzato con un uomo anziano in cambio di un terreno, essendosi tuttavia limitata la Corte territoriale ad esaminare solo la prima parte del racconto e ritenendone l’inattendibilità in ragione della contraddittorietà delle dichiarazioni, senza valutare la seconda parte della vicenda fattuale che la richiedente aveva narrato, relativa ad altro fatto, e cioè la il matrimonio forzato.

La S.C. aveva rilevato che la costrizione a un matrimonio non voluto costituisce una grave violazione della dignità e un trattamento degradante che integra un danno grave, la cui minaccia può provenire anche da soggetti diversi dallo Stato, allorché le autorità pubbliche o le organizzazioni che controllano lo Stato o una sua parte consistente non possano o non vogliano fornire protezione adeguata, con conseguente dovere del giudice di effettuare una verifica officiosa sull’attuale situazione di quel Paese e, dunque, sull’eventuale inutilità di una richiesta di protezione alle autorità locali.

In seguito alla riassunzione la Corte di Appello ha ritenuto credibile la vicenda del matrimonio forzato ma ciò nonostante non ha accolto la tutela richiesta perché, quanto all’invocata protezione del rifugiato, non ne ricorrevano i presupposti applicativi e, quanto alla protezione sussidiaria di cui all’art. 14 lett. b, d.lgs. n. 251/2007, perché in Nigeria vi sarebbe stato un sistema di protezione e perché non ricorrerebbe neanche il presupposto del “danno grave”, essendo la donna di religione cristiana e abitante di uno stato del sud ove i matrimoni forzati non sono frequenti.

La S.C. ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo assorbite le restanti doglianze, con cui la ricorrente ha dedotto la violazione del diritto al contraddittorio, sul rilievo che la Corte di merito, accertata la sua “credibilità intrinseca” e la veridicità dei fatti relativi al tentativo di costringerla al matrimonio non voluto, avrebbe poi deciso sulla base di COI acquisite d’ufficio e successive alla riserva decisoria, pur in presenza di altre e contrapposte COI di segno contrario.

La S.C. ha ribadito il consolidato orientamento esegetico espresso dalla Corte di legittimità, in materia di protezione internazionale secondo cui l’omessa sottoposizione al contraddittorio delle informazioni sul Paese di origine (COI) assunte d’ufficio dal giudice ad integrazione del racconto del richiedente, non suffragato dall’indicazione di pertinenti informazioni relative alla situazione del Paese di origine, non lede il diritto di difesa di quest’ultimo, poiché in tal caso l’attività di cooperazione istruttoria è integrativa dell’inerzia della parte e non ne diminuisce le garanzie processuali, a condizione che il giudice renda palese nella motivazione a quali informazioni abbia fatto riferimento, al fine di consentirne l’eventuale critica in sede di impugnazione; sussiste, invece, una violazione del diritto di difesa del richiedente quando costui abbia esplicitamente indicato le COI, ma il giudice ne utilizzi altre, di fonte diversa o più aggiornate, che depongano in senso opposto a quelle offerte dal ricorrente, senza prima sottoporle al contraddittorio (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 26121 del 05/09/2022; Cass. n. 29056 del 2019).

2.4. Le procedure accelerate

2.4.1. Le domande proposte da persone provenienti dai c.d. Paesi sicuri

- **Sez. 1, Ordinanza n. 27439/2023, ud. 22/09/2023, dep. 27/09/2023 – Rel. Campese, Pres. Bisogni massimata**
[ricorrente senegalese - Casamance - protezione internazionale - inserimento del Paese di origine fra i c.d. Paesi sicuri ex d.m. 4 ottobre 2019 - domanda introduttiva anteriore - irrilevanza]

In tema di protezione internazionale, in caso di domanda introduttiva presentata anteriormente al d.m. 4 ottobre 2019, il successivo inserimento del paese di origine del richiedente fra i c.d. paesi sicuri ad opera dello stesso decreto ministeriale è irrilevante ai fini del diniego della protezione sussidiaria o di quella c.d. umanitaria.

2.5. Questioni di ammissibilità o procedibilità del ricorso

- Sez. 1, Ordinanza n. 26799/2023, ud. 01/06/2023, dep. 19/09/2023 – Rel. Di Marzio, Pres. Acierno non massimata
[nullità decisione avente contenuto decisorio emesso nei confronti delle parti del giudizio, ma con motivazione e dispositivo relativi a diversa causa concernenti altri soggetti]

La S.C. ha affermato che *“nel caso sia stata depositata, unitamente all’instestazione concernente un determinato ricorso per cassazione, un’ordinanza riguardante altro ricorso per cassazione, la Corte non deve fare altro che decidere, visto che tal ricorso non ha mai, ancora, realmente deciso. È stato difatti già osservato che l’inesistenza giuridica, o nullità radicale, di un provvedimento giurisdizionale avente contenuto decisorio emesso nei confronti delle parti del giudizio, ma con motivazione e dispositivo relativi a diversa causa concernente altri soggetti, comporta, per l’incompiuto esercizio della giurisdizione, che il giudice cui è apparentemente da attribuire la sentenza inesistente possa procedere alla sua rinnovazione, emanando un atto valido conclusivo del giudizio (Cass. 20 dicembre 2021, n. 40883). Va dunque ribadito che — salvo il caso esaminato dello «scambio di coppia», o altre ipotesi consimili che possano nella pratica presentarsi — è affetta da nullità insanabile, non emendabile per mezzo del procedimento per la correzione dell’errore materiale, l’ordinanza emessa dalla Corte di cassazione che, per evidente svista, rechi l’instestazione riferita alle parti effettive della causa, e la motivazione ed il dispositivo relativi alle parti di altra causa, atteso che, in tale ipotesi, a differenza di quel che si verifica nella correzione dell’errore materiale, non è possibile ricostruire il decisum e la ratio decidendi, con la conseguenza che la decisione manca del tutto e la Corte è tenuta a procedere alla rinnovazione dell’intero giudizio (Cass. 19 giugno 2019, n. 16497). Nulla rileva, infine, che l’odierna adunanza sia stata fissata sulla base di un’istanza di correzione dell’errore materiale derivante dalla sostituzione di un file con l’altro, ciò che rileva è che sia stato istituito il contraddittorio in vista dell’adozione del provvedimento non mai fino ad ora adottato”.*

- Sez. 1, Ordinanza n. 30354/2023, ud. 22/09/2023, dep. 31/10/2023 – Rel. Amatore, Pres. Bisogni non massimata
[nullità della decisione adottata in data anteriore al termine per il deposito di memorie e documenti]

La S.C. ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo assorbibile le restanti doglianze, con cui il ricorrente ha dedotto che il decreto impugnato sarebbe nullo ex art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., poiché la decisione sarebbe stata adottata in data anteriore allo spirare del termine istruttorio concesso dal Giudice alle parti al fine di eventuali integrazioni fattuali e documentali, con conseguente violazione del diritto di difesa e del contraddittorio tutelati anche a livello costituzionale ex art. 24 e 111 Cost..

La S.C. ha rilevato che *“risulta circostanza documentata ex actis che il decreto decisivo, qui impugnato, è stato adottato in data 27.2.2023 e dunque prima dello spirare del termine concesso per il deposito di memorie e documenti. Orbene, come già ricordato dal ricorrente, sulla questione dedotta a sostegno dell’eccepita nullità processuale si sono espresse recentemente le Sezioni Unite di questa Corte che, sebbene sul diverso profilo del mancato rispetto dei termini di cui all’art. 190 c.p.c., hanno tuttavia evidenziato che «la parte che proponga l’impugnazione della sentenza d’appello deducendo la nullità della medesima per non aver avuto la possibilità di esporre le proprie difese conclusive ovvero di replicare alla comparsa conclusionale avversaria non ha alcun onere di indicare in concreto quali argomentazioni sarebbe stato necessario addurre in prospettiva di una diversa soluzione del merito della controversia; invero, la violazione determinata dall’aver il giudice deciso la controversia senza assegnare alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, ovvero senza attendere la loro scadenza, comporta di per sé la nullità della sentenza per impedimento frapposto alla possibilità per i difensori delle parti di svolgere con completezza il diritto di difesa, in quanto la violazione del principio del contraddittorio, al quale il diritto di difesa si associa, non è riferibile solo all’atto introduttivo del giudizio, ma implica che il contraddittorio e la difesa si realizzino in piena effettività durante tutto lo svolgimento del processo» (così: Sez. U, Sentenza n. 36596 del 25/11/2021; Sez. 1, Ordinanza n. 838 del 13/01/2023; Sez. 1, Ordinanza n. 2067 del 24/01/2023; Sez. 1, Ordinanza n. 6795 del 07/03/2023; Sez. L, Ordinanza n. 11711 del 04/05/2023). Ne consegue che, facendo applicazione dei principi affermati da questa Corte di legittimità (per come sopra ricordati), la decisione adottata dal Tribunale, nel rito previsto dall’art. 35bis del d.lgs. n. 25/2008, prima della scadenza del termine per il deposito di note scritte e documenti comporta già di per sé la nullità della sentenza per impedimento frapposto alla possibilità per i difensori delle parti di svolgere con completezza il diritto di difesa, in quanto la violazione del principio del contraddittorio, al quale il diritto di difesa si associa, non è riferibile solo all’atto introduttivo del giudizio, ma implica che il contraddittorio e la difesa si realizzino in piena effettività durante tutto lo svolgimento del processo”*.

2.6. Rito applicabile

- Sez. 1, Sentenza n. 26701/2023, ud. 10/07/2023, dep. 18/09/2023 – Rel. Crolla, Pres. Abete non massimata
[ricorrente pakistano – *ius superveniens* – applicabilità in grado di appello]

Nel caso di specie, la S.C. nell’esaminare la domanda del cittadino pakistano avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania, ha dato riposta al quesito circa l’applicabilità o meno in grado di appello dello *ius superveniens* rappresentato dalla nuova disciplina della protezione speciale introdotta dal d.l. 130/2020, posto nell’ordinanza interlocutoria con la quale la causa era stata rimessa alla discussione in pubblica udienza. Al riguardo la S.C. ha ribadito il principio recentemente affermato da questa Corte secondo il quale *“Il diritto alla protezione umanitaria, espressione di quello costituzionale di asilo, sorge al momento dell’ingresso in Italia in condizioni di vulnerabilità per rischio di compromissione dei diritti umani fondamentali e la domanda*

volta ad ottenere il relativo permesso attrae il regime normativo applicabile. Ne consegue che, con specifico riferimento ai procedimenti pendenti in grado d'appello al momento dell'entrata in vigore del D.L. n. 130 del 2020 (non specificamente disciplinati dalle disposizioni transitorie di cui all'art. 15 del citato D.L.), deve aversi riguardo al momento della presentazione della domanda del richiedente in sede amministrativa" (cfr. Cass. 24359/2022 e 13506/2023).

La S.C. ha quindi ritenuto che *"nel caso di specie, la domanda amministrativa del ricorrente è stata depositata nel vigore della normativa anteriore all'entrata in vigore del D.L. n. 113 del 2018. 2.9 Inoltre, al momento dell'entrata in vigore del D.L. n. 130 del 2020, il giudizio instaurato dal ricorrente si trovava nel grado di appello, con la conseguenza che, alla luce delle osservazioni sopra illustrate e dei dati cronologici riguardanti il momento del deposito della domanda in sede amministrativa e dello stato del procedimento (appello) al momento dell'entrata in vigore della disciplina normativa che ha introdotto la c.d. protezione speciale, la domanda del ricorrente deve essere valutata applicando l'istituto della protezione umanitaria previgente"*.

- Sez. 1, Ordinanza n. 29832/2023, ud. 22/09/2023, dep. 27/10/2023 – Rel. Amatore, Pres. Bisogni non massimata
[domanda reiterata - nuovi elementi - protezione complementare - disciplina applicabile]

Nel caso di specie il ricorrente, cittadino nigeriano, ha presentato domanda reiterata e con il secondo motivo di impugnazione deduce violazione, ex art. 360, comma 1, n. 3, dell'art. 5, comma 6, d.lgs. n. 286 del 1998 e vizio di motivazione nella mancata concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari e in particolare censura la parte del decreto in cui il Tribunale di Brescia aveva espressamente affermato: *"(...) il ricorrente, in via di estremo subordine, ha chiesto il rilascio di un permesso per protezione speciale o l'asilo costituzionale. A tal fine ha prodotto numerosi documenti che attestano un ottimo percorso di integrazione in Italia. Tuttavia, ritiene il collegio che si tratti di una domanda inammissibile in tale sede poiché non prevista dalla disciplina di cui agli artt. 29 e seguenti del d.lgs. 25/2008 che ammettono il ricorrente a reiterare esclusivamente la domanda di protezione internazionale (ovvero status di rifugiato e protezione sussidiaria), nella quale – come noto – non rientrano forme di protezione "residuali", come quella invocata dalla parte ricorrente"*.

Parte ricorrente ha evidenziato che, in realtà, trattandosi di una domanda reiterata, nel ricorso introduttivo si era richiesto il rilascio del permesso per protezione umanitaria, in quanto tale la domanda sarebbe stata collegata alla precedente, presentata l'8 febbraio 2017, dunque prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 113 del 2018, avvenuta il 5 ottobre 2018, domanda sulla quale il Tribunale di Brescia non si era tuttavia pronunciato. La S.C. ha ritenuto il motivo fondato ricordando quanto affermato da Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 37275 del 20/12/2022, affermando che *"le domande reiterate di protezione internazionale, proposte successivamente all'entrata in vigore del d.l. n. 130 del 2020, convertito con modifiche nella l. n. 173 del 2020, sono ammissibili anche se fondate esclusivamente su nuovi elementi riconducibili ai presupposti per il riconoscimento della protezione speciale ex art. 19, commi 1 e 1.1, del d.lgs. n. 286 del 1998, atteso che l'oggetto del giudizio è l'accertamento di un diritto soggettivo che include anche i presupposti della invocata protezione complementare"* (cfr. anche Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 23027 del 28/07/2023).

- Sez. 1, Ordinanza n. 30034/2023, ud. 22/09/2023, dep. 30/10/2023 – Rel. Dongiacomo, Pres. Bisogni, non massimata
[protezione internazionale - protezione complementare - protezione speciale non sovrapponibile con protezione per casi speciali - normativa *ratione temporis* applicabile]

La S.C. ha accolto il ricorso del ricorrente con cui il ricorrente - lamentando la violazione e/o la mancata applicazione dell'art. 1, comma 9, del d.l. n. 113/2018, conv. nella l. n. 132/2018, nonché degli artt. 5, comma

6, e 19, commi 1, 1.1. e 1.2, del d.lgs. n. 286/1998, come modificato dal d.l. n. 130/2020, conv. con l. n. 173/2020, nonché dell'art. 32, comma 3, del d.lgs. n. 25/2008, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., - ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha ritenuto che la domanda proposta in via subordinata nel ricorso di primo grado avente ad oggetto il rilascio del permesso di soggiorno per "casi speciali" di cui all'art. 1, comma 9, del d.l. n. 113/2018, conv. nella l. n. 132/2018, oggi sostituito dal titolo di soggiorno di cui all'art. 19, comma 1.2., del d.lgs. n. 286/1998, come modificato dal d.l. n. 130/2020 ed applicabile *ratione temporis* a fronte di una istanza di protezione internazionale proposta il 6/3/2017, fosse sovrapponibile al permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 32, comma 3, del d.lgs. n. 25/2008, come modificato dalla l. n. 132/2018, già rilasciato al richiedente dalla questura di Avellino il 28/3/2019, senza, tuttavia, considerare che mentre quest'ultimo titolo di soggiorno dura un anno e non è convertibile in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro, il primo dura due anni ed è convertibile in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

La S.C. dopo aver evidenziato la disciplina applicabile nel caso concreto ha rilevato che *«il tribunale, dopo aver rilevato che il richiedente aveva chiesto, in via graduata, il rilascio di un permesso di soggiorno per "casi speciali" per esigenze di carattere umanitario e che il provvedimento oggetto dell'impugnazione dallo stesso proposta (con ricorso del 3/3/2019) gli aveva in realtà riconosciuto il diritto ad ottenere il permesso di soggiorno per protezione sociale in ragione della vulnerabilità dello stesso per "motivi di salute", ha ritenuto "la radicale carenza di interesse del ricorrente a far dichiarare la nullità di tale capo della decisione amministrativa – a sé favorevole – nonché la carenza di legittimazione attiva a richiedere tale tipo di protezione che la PA gli ha già riconosciuto": senza, tuttavia, considerare che, a fronte di una domanda di protezione internazionale proposta il 6/3/2017 e della sua pendenza innanzi alla sezione specializzata del tribunale al momento in cui la nuova disciplina della protezione complementare è entrata in vigore (e cioè il 22/10/2020), doveva trovare applicazione la disciplina introdotta dal d.l. n. 130 cit., il cui art. 19, al comma 1.2., nel testo in vigore *ratione temporis*, prevedeva che "nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale": e, precisamente, come chiarito dall'art. 32, comma 3, del d.lgs. n. 25/2008, nel testo in vigore *ratione temporis*, "il rilascio di un permesso di soggiorno (biennale) che reca la dicitura "protezione speciale"».*

- **Sentenza n. 30365/2023, ud. 22/09/2023, dep. 31/10/2023 – Rel. Abete, Pres. Bisogni massimata**

[ricorrente donna - tratta - status di rifugiato - allegazioni nuove - produzione documentale nel giudizio di merito - disciplina applicabile]

La domanda volta ad ottenere il riconoscimento del diritto fondamentale e assoluto alla protezione internazionale è di natura autodeterminata ed è individuata con la sola indicazione del relativo contenuto; ne consegue che l'eventuale deduzione del titolo che ne costituisce la fonte non assolve la funzione di specificazione della domanda, ma rileva ai soli fini della prova. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione della corte d'appello che, a fronte dell'emersione di indici sintomatici della tratta ai fini di prostituzione, ha erroneamente dichiarato l'inammissibilità della domanda per novità della causa petendi, invece che esercitare il potere-dovere di cooperazione istruttoria attraverso l'audizione della richiedente asilo).

2.7 Spese giudiziali

- **Sez. 1, Ordinanza n. 28074/2023, ud. 22/09/2023, dep. 05/10/2023 - Rel. Catalozzi, Pres. Bisogni massimata**
[mera costituzione del Ministero in assenza di controricorso - condanna alle spese - esclusione - fondamento - fattispecie in tema di protezione internazionale]

In tema di spese giudiziali, la mera costituzione dell'Avvocatura dello Stato, con semplice deposito di atto a ciò finalizzato, non consente la condanna della parte soccombente in favore del Ministero vittorioso, qualora a detta costituzione non abbia fatto seguito lo svolgimento di alcuna attività processuale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione della corte d'appello che, nel rigettare una domanda di protezione internazionale, aveva posto a carico del ricorrente anche le spese relative al giudizio di legittimità, liquidate in favore del Ministero dell'Interno, benché quest'ultimo non avesse svolto alcuna attività difensiva in tale giudizio).

- Sez. 1, Ordinanza n. 30305/2023, ud. 27/10/2023, dep. 31/10/2023 – Pres. Rel. Genovese non massimata
[decisione della Cassazione in conformità con proposta di definizione anticipata]

La S.C. ha ritenuto che *“poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., vanno applicati – come previsto dal terzo comma, ultima parte, dello stesso art. 380-bis c.p.c. – il terzo e il quarto comma dell’art. 96 c.p.c.; non potendo operare il terzo comma, in difetto di costituzione della parte intimata e di pronuncia sulle spese, va disposta, ai sensi del quarto comma dell’art. 96 c.p.c. e stante la colpa grave del ricorrente, nell’aver chiesto, ai sensi dell’ultimo comma dell’art.380-bis c.p.c., a fronte di proposta di definizione accelerata di inammissibilità per difetto di valida procura alle liti, la decisione del ricorso senza aver adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell’infondatezza o dell’inammissibilità della propria iniziativa processuale (Cass. Sez. Un. 32001/2022), condanna della parte ricorrente al pagamento di una somma – nei limiti di legge – in favore della cassa delle ammende. Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto”*.

3. ESPULSIONE, ALLONTANAMENTO E TRATTENIMENTO

3.1 Espulsione amministrativa

- **Sez. 1, Ordinanza n. 26633/2023, ud. 10/07/2023, dep. 15/09/2023 – Rel. Crolla, Pres. Abete, massimata**
[decreto di espulsione - giudizio di opposizione - legittimità del provvedimento espulsivo - giudizio di convalida - ambito applicativo - accertamento incidentale del diritto a trattenersi in Italia - sussistenza]

In tema di immigrazione, nel giudizio di opposizione al decreto di espulsione è in discussione la legittimità e la validità del provvedimento espulsivo e non la sua effettiva esecuzione di cui, eventualmente, si discuterà nel giudizio di convalida: ne consegue che lo straniero, oltre ad avere sempre il potere di proporre un'ordinaria azione di accertamento vertente sul proprio diritto soggettivo di trattenersi in Italia, può investire di un accertamento incidentale in tal senso il giudice che deve decidere sulla convalida del provvedimento di accompagnamento alla frontiera diretto a dare esecuzione all'espulsione.

3.1.1 Il provvedimento di espulsione

- Sez. 1, Ordinanza n. 29952/2023, ud. 15/09/2023, dep. 27/10/2023, Rel. Pazzi, Pres. De Chiara non massimata
[opposizione al decreto di espulsione - sospensione del procedimento in attesa del deposito di documentazione relativa all'esito del giudizio per la richiesta di protezione internazionale]

Nel caso di specie il ricorrente aveva rappresentato al giudice di pace che il ricorso ex artt. 35 d.lgs. 25/2008 e 19 d. lgs. 150/2011 era stato proposto, prima che il Prefetto adottasse nei suoi confronti, il 4 gennaio 2016, il decreto di espulsione, la Corte ha accolto il ricorso affermando che *“deve considerarsi illegittimo il decreto di espulsione emesso nella pendenza del ricorso avverso il rigetto della domanda di protezione internazionale, proposto dallo straniero prima dell'entrata in vigore (il 18 aprile 2017) del d.l. n. 13 del 2017, conv. con modif. dalla l. n. 46 del 2017, che ha abrogato l'art. 19 del d.lgs. n. 150 del 2011, poiché il comma 4 del ridetto art. 19, disponendo che "la proposizione del ricorso sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato", tranne che in alcune ipotesi particolari, ne estende l'effetto sospensivo fino al passaggio in giudicato della relativa pronuncia (Cass. 12206/2020, Cass. 26365/2020)”*.

- Sez. 1, Ordinanza n. 30177/2023, ud. 15/09/2023, dep. 31/10/2023 – Rel. Falabella, Pres. De Chiara, non massimata
[decreto di espulsione - mancata notificazione - nullità del provvedimento - omessa pronuncia]

Nella pronuncia in esame, il ricorrente ha dedotto la violazione dell'art. 112 c.p.c., per aver il Giudice di pace omesso di pronunciarsi sulla questione, specificamente dedotta, relativa all'illegittimità del decreto per inesistenza o nullità della notifica del provvedimento espulsivo. Sul punto la Suprema Corte, accogliendo il secondo motivo di ricorso, ha ritenuto che: *“Il Giudice di pace non si è pronunciato sulla questione relativa all'eccepita mancata notificazione del decreto espulsivo (questione che il ricorrente ha spiegato essere stata proposta col primo motivo di opposizione: cfr. pagg. 8 ss. del ricorso). La detta questione risultava del resto decisiva, posto che è sicuramente nullo il provvedimento prefettizio che non sia consegnato all'espellendo, secondo quanto impone l'art. 13, comma 7, d.lgs. n. 286/1998: si tratta di una nullità rispetto alla quale, come rilevato da questa Corte a proposito dell'ipotesi di consegna di copia del provvedimento mancante dell'attestazione di conformità, non è del resto invocabile il principio, valido per i soli atti del processo, del raggiungimento dello scopo (Cass. 17 dicembre 2019, n. 33507; Cass. 27 luglio 2010, n. 17569), onde è privo di significato che lo straniero avesse, nella circostanza, comunque proposto tempestiva opposizione”*.

- Sez. 1, Ordinanza n. 30190/2023, ud. 15/09/2023, dep. 31/10/2023 – Rel. Fidanzia, Pres. De Chiara, non massimata
[espulsione amministrativa - condizioni di legittimità del provvedimento di espulsione - rilascio del nulla osta da parte dell'autorità giudiziaria - insussistenza]

Nella decisione in esame, la Suprema Corte si è pronunciata sul ricorso proposto avverso il provvedimento del Giudice di Pace di rigetto dell'opposizione al decreto di espulsione. Nel caso di specie, il ricorrente ha dedotto che, nel ricorso di primo grado, aveva lamentato che il Prefetto, nel decreto di espulsione, avesse richiamato le sue precedenti condanne senza verificare se le stesse fossero divenute irrevocabili e senza che risultasse richiesto il nulla osta della Autorità Giudiziaria, elemento, in difetto del quale, l'esecuzione del provvedimento di espulsione deve rimanere sospesa fino a quando l'Autorità Giudiziaria non abbia comunicato la cessazione delle esigenze processuali. Parimenti, il Giudice di Pace, incorrendo nel vizio di omessa motivazione, aveva richiamato le precedenti condanne del ricorrente senza tener conto del fatto che

non fossero irrevocabili, avendo il ricorrente impugnato le sentenze di condanna innanzi alla competente Corte d'Appello.

Secondo la Corte: *“Il motivo è infondato. Va osservato che questa Corte (vedi Cass. n. 2612 del 04/02/2010) ha già statuito che, in tema di espulsione amministrativa dello straniero sottoposto a procedimento penale o parte offesa nel medesimo, il rilascio del nulla osta da parte dell'autorità giudiziaria, ai sensi dell'art. 13, secondo comma, del d.lgs. n. 286 del 1998, nel testo modificato dall'art. 12 della legge n. 189 del 2002, non opera come condizione di legittimità dell'espulsione, ma incide sulla regolarità della sua esecuzione nelle forme coattive di cui all'art. 13, quarto comma o all'art. 14, comma 5-bis del d.lgs. n. 286 del 1998. Nel caso di specie, il ricorrente invoca la mancanza del nulla osta dell'autorità giudiziaria non come causa di irregolarità dell'esecuzione, ma di illegittimità della stessa espulsione, che, invece, come detto, insussistente”.*

3.1.2 Pericolosità sociale

- **Sez. 1, Ordinanza n. 26173/2023, ud. 08/07/2020, dep. 08/09/2023 - Rel. Vannucci, Pres. San Giorgio, massimata**
[espulsione ex art. 13, comma 2, lett. c), del t.u. immigrazione - valutazione in concreto della pericolosità sociale dello straniero - necessità - preclusione derivante dai precedenti penali citati dal decreto prefettizio – esclusione]

In tema di espulsione ex art. 13, comma 2, lett. c), del d. lgs. n. 286 del 1998, il giudice di pace deve valutare la sussistenza del requisito della pericolosità sociale della persona straniera, in concreto ed all'attualità, tenendo conto dell'esame complessivo della sua personalità, desunta dalla condotta di vita e dalle manifestazioni sociali nelle quali quest'ultima si articola, non potendosi limitare a richiamare i precedenti penali citati nel decreto di espulsione o in altro provvedimento giudiziario, dai quali non discende alcun effetto di giudicato esterno o preclusivo all'esercizio dei compiti valutativi che è chiamato a svolgere.

3.2 La tutela dell'unità familiare

- **Sez. 1, Ordinanza n. 14167/2023 ud. 30/03/2023, dep. 23/05/2023 – Rel. Parise, Pres. Valitutti, massimata**
[convivenza con cittadino italiano - divieto di espulsione - limiti - rilievo ai fini dei legami instaurati e della vita familiare della persona straniera - necessità]

I criteri posti dall'art. 13, comma 2 bis, del d.lgs. n. 286 del 1998 (introdotto dal d.lgs. n. 5 del 2007), relativi alla necessità di tenere conto della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, nonché dell'esistenza dei legami con il suo Paese di origine, pur dettati per lo straniero che abbia chiesto il ricongiungimento familiare in Italia, si applicano, con valutazione caso per caso, anche in sede di opposizione al decreto di espulsione. (Affermando tale principio la S.C. ha ritenuto irrilevante la circostanza che l'opponente avesse "medio tempore" visto revocato il proprio permesso di soggiorno per motivi familiari, stante l'intervenuta separazione personale dal coniuge, cassando con rinvio il provvedimento di rigetto dell'opposizione ad espulsione, pronunciato dal giudice di pace nei confronti del genitore di cinque figli minori, di cui due malati, residenti in Italia, ove pure lo straniero era presente da 20 anni).

- **Sez. 1, Ordinanza n. 28189/2023, ud. 10/07/2023, dep. 06/10/2023 - Rel. Vella, Pres. Abete, massimata**

[convivenza con cittadino italiano - divieto di espulsione - limiti - rilievo ai fini dei legami instaurati e della vita familiare della persona straniera - necessità]

La stabile convivenza con un cittadino italiano, pur non rientrando tra le ipotesi tassative di divieto di espulsione amministrativa del cittadino straniero ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. n. 286 del 1998, deve essere tenuta in considerazione, ai sensi dell'art. 13, comma 2 bis, del medesimo d.lgs., in quanto detta norma richiede una concreta valutazione, condotta caso per caso, della natura e dell'effettività dei legami personali, in linea con la nozione di diritto all'unità familiare indicata dalla giurisprudenza della Corte EDU con riferimento all'art. 8 CEDU così come recepito dalla sentenza n. 202 del 2013 della Corte costituzionale.

3.3 Trattenimento

3.3.1 Proroga del trattenimento

- **Sez. 1, Ordinanza n. 30178/2023, ud. 15/09/2023, dep. 31/10/2023 - Rel. Parise, Pres. De Chiara massimata**
[seconda proroga del trattenimento - cittadino tunisino- violazione dei termini massimi di proroga - motivazione apparente e/o inesistente]

In tema di convalida della proroga del trattenimento del cittadino straniero, la decisione del Giudice di pace che si limiti ad un mero richiamo delle motivazioni della questura, senza indicare le ragioni giustificative della proroga, integra una motivazione apparente, denunciabile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

- **Sez. 1, Ordinanza n. 30181/2023, ud. 15/09/2023, dep. 31/10/2023 – Rel. Pazzi, Pres. De Chiara non massimata**
[proroga del trattenimento - sindacato del giudice nel giudizio di convalida - onere di deposito degli atti presupposti in capo alla Questura - onere di deposito di altri atti da parte della difesa]

Nel caso in esame, il ricorrente ha dedotto la *“violazione dell'art. 360, n. 3), c.p.c. in relazione all'art. 14, c. 3, D. Lgs. 286/98 – indebita limitazione dell'ambito del sindacato giurisdizionale in sede di proroga del trattenimento – mancata trasmissione degli atti del procedimento di espulsione e rifiuto dell'esame della manifesta illegittimità del procedimento di espulsione presupposto del trattenimento (Corte Cost., n. 105/01, CGUE, C-146/14 PPU)”*, per aver il giudice di pace disposto la proroga del trattenimento, respingendo l'eccezione difensiva in merito alla mancata trasmissione degli atti del procedimento di espulsione presupposto e all'impossibilità di verificarne la manifesta illegittimità, nonostante la mancanza agli atti di un precedente decreto di espulsione adottato nei confronti del cittadino straniero, e dell'ordine di allontanamento emesso contestualmente dal Questore, la cui violazione era il presupposto logico-giuridico del decreto di espulsione emesso successivamente, ex art. 14, comma 5-ter, d. lgs. 286/1998, ed oggetto dell'impugnazione.

Sul punto, la Suprema Corte ha ritenuto il motivo infondato e ha osservato che: *“il sindacato giurisdizionale nel giudizio di convalida del decreto di trattenimento di un cittadino straniero presso un centro di identificazione ed espulsione (o, come nel caso di specie, della proroga dello stesso), alla luce di un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 14 d. lgs. 286/1998 in relazione all'art. 5, par. 1,*

CEDU (che consente la detenzione di una persona, a fini di espulsione, a condizione che la procedura sia "regolare"), involge incidentalmente, ai fini della decisione da assumere, anche la «manifesta illegittimità» del provvedimento espulsivo (si vedano in questo senso, ex multis, Cass. 18404/2023, Cass. 18128/2022, Cass. 7829/2019, Cass. 5750/2017, Cass. 24415/2015). 4.2 L'art. 20, comma 1, d.P.R. 394/1999 prevede che "il provvedimento con il quale il questore dispone il trattenimento dello straniero presso il centro di permanenza temporanea e assistenza più vicino, in relazione alla disponibilità dei posti, ai sensi dell'articolo 14 del testo unico, è comunicato all'interessato con le modalità di cui all'articolo 3, commi 3 e 4, unitamente al provvedimento di espulsione o di respingimento". Questi documenti, fondanti il trattenimento, costituiscono gli atti che il questore deve trasmettere al giudice di pace, a mente dell'art. 14, comma 3, T.U.I. (secondo cui "il questore del luogo in cui si trova il centro trasmette copia degli atti al giudice di pace territorialmente competente, per la convalida, senza ritardo e comunque entro le quarantotto ore dall'adozione del provvedimento"), ai fini dello svolgimento del giudizio di convalida. Questo onere di deposito riguarda, quindi, non il solo provvedimento di trattenimento, ma "tutti gli atti del procedimento, incluso evidentemente il provvedimento di espulsione amministrativa corredato dalle valutazioni del prefetto sulle circostanze che lo hanno indotto a ritenere che lo straniero potesse sottrarsi all'esecuzione di una semplice intimazione e lo hanno persuaso a scegliere l'accompagnamento immediato come modo di esecuzione dell'espulsione. Un simile onere di trasmissione, entro il termine perentorio di quarantotto ore, non può avere altro significato se non quello di rendere possibile un controllo giurisdizionale pieno, e non un riscontro meramente esteriore, quale si avrebbe se il giudice della convalida potesse limitarsi ad accertare l'esistenza di un provvedimento di espulsione purchessia" (si veda, in questi espressi termini, Corte cost. 105/2001). 4.3 Il controllo del giudice, per quanto concerne l'accertamento della non manifesta illegittimità del provvedimento di espulsione o respingimento che costituisce il presupposto del trattenimento, avviene poi ex actis, sulla base della verifica del contenuto degli atti che il questore è tenuto a depositare. Non vi è dubbio che il giudicante possa ricercare, laddove lo ritenga necessario, tutti gli altri elementi di prova che egli ritenga rilevanti ai fini della propria decisione e che i suoi poteri di controllo non siano in nessun caso limitati ai soli elementi dedotti dall'autorità amministrativa interessata (v. Corte di Giustizia dell'Unione Europea, sentenza 5 giugno 2014, causa C-146/14 PPU, MAHD, § 62). Il che, tuttavia, non significa che il giudice della convalida sia in ogni caso tenuto, solo perché sollecitato da una richiesta della difesa, a compiere una qualsiasi attività di ricerca di documentazione differente da quella che il questore è tenuto a depositare in sede di convalida, perché una simile attività istruttoria non è compatibile con la necessaria sollecitudine che caratterizza questo giudizio. È onere, invece, della difesa del migrante espulso e trattenuto, al quale tutti i provvedimenti che lo riguardano vengono comunicati nelle forme e secondo le modalità previste dall'art. 3, commi 2 e 3, d. lgs. 394/1999, produrre quella documentazione ulteriore (rispetto agli atti che il questore deve necessariamente depositare) che ritenga utile al fine di ampliare il novero degli elementi posti a disposizione del giudice della convalida o della proroga e suffragare le proprie tesi in ordine alla manifesta illegittimità del provvedimento di espulsione o respingimento a cui ha fatto seguito il trattenimento. 4.4. Nel caso di specie, il primo decreto di espulsione e il correlato ordine di allontanamento del Questore di Chieti del 25 novembre 2020, la cui violazione era stata il presupposto del successivo decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Pisa ai sensi dell'art. 14, comma 5-ter, T.U.I., non rientravano nel procedimento di trattenimento oggetto di causa, né costituivano il suo immediato presupposto, ma facevano parte di un diverso procedimento, svoltosi e conclusosi in precedenza, davanti a una differente autorità amministrativa, e del tutto distinto da quello a cui fa riferimento l'art. 20, comma 1, d.P.R. 394/1999. Dunque, non era onere della questura trasmettere tali atti in funzione della convalida, così come non era compito del giudice della convalida preoccuparsi di reperirli, rimanendo, semmai, a carico della difesa l'onere di provvedere a tale produzione, ove avesse ritenuto la stessa utile a dimostrare la «manifesta illegittimità» del provvedimento di respingimento".

- Sez. 1, Ordinanza n. 30205/2023, ud. 15/09/2023, dep. 31/10/2023 – Rel. Fidanzia, Pres. De Chiara, non massimata

[proroga del trattenimento - motivazione - dovere del giudice in sede di convalida di rilevare incidentalmente l'illegittimità del decreto di espulsione]

Nella decisione in esame, la Suprema Corte ha accolto il primo motivo del ricorso per cassazione avverso il provvedimento di proroga del trattenimento, con il quale era stata dedotta la violazione degli artt. 112 c.p.c., 14 comma 4°, 5° e 6° TUI, 15 par. 4 dir. 2008/115/CE, 111 comma 6° Cost. nonché motivazione apparente ed inesistente del provvedimento di proroga del trattenimento. In particolare, il ricorrente aveva eccepito la manifesta illegittimità del decreto di espulsione per la concreta inesigibilità dell'ordine di allontanamento, la cui violazione era stata posta a fondamento del provvedimento espulsivo, e ciò in ragione dei divieti, imposti da atti normativi e provvedimenti della P.A., di uscire dal territorio regionale e di spostarsi verso determinati Stati, tra cui rientrava anche la Repubblica tunisina, Paese di origine del ricorrente.

A tal proposito, la Corte ha ritenuto che: *“Orbene, a fronte di tale eccezione, il giudice di pace di Torino, senza alcuna specifica motivazione, ha prorogato il trattenimento, utilizzando la clausola di mero stile preventivamente predisposta “Ritenute fondate le motivazioni della Questura di Torino che qui integralmente si richiamano”, aggiungendo solo che il ricorrente non aveva cooperato sottoponendosi al tampone, non considerando la rilevanza e decisività della questione sottoposta al suo esame. In proposito, è orientamento consolidato di questa Corte (vedi Cass. n. 7823/2019; Cass. n. 5750/2017) che, il giudice, in sede di convalida del decreto di trattenimento dello straniero raggiunto da provvedimento di espulsione, è tenuto, alla luce di un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 14 del d.lgs. n. 286 del 1998 in relazione all'art. 5 par. 1 della CEDU (che consente la detenzione di una persona, a fini di espulsione, a condizione che la procedura sia regolare), a rilevare incidentalmente, per la decisione di sua competenza, la eventuale manifesta illegittimità del provvedimento espulsivo. In conclusione, a fronte del thema decidendum, come cristallizzato a seguito delle articolate deduzioni svolte dal ricorrente nella propria memoria difensiva, il giudice di merito ha reso una motivazione meramente apparente, che non soddisfa il requisito del “minimo costituzionale” secondo i parametri della sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 8053/2014, e non prendendo alcuna posizione sulla questione della manifesta illegittimità del decreto di espulsione specificamente sottoposta dal ricorrente alla sua attenzione”.*

3.3.2 Misure alternative al trattenimento

- Sez. 1, Ordinanza n. 26198/2023, ud. 11/09/2020, dep. 08/09/2023 - Rel. Vannucci, Pres. San Giorgio, non massimata
[cittadino egiziano - misure alternative al trattenimento dello straniero - ordine di consegna del passaporto o documento equipollente - convalida - violazione contraddittorio udienza di convalida decreto del Questore]

Nel caso in esame, la Corte ha rigettato il ricorso in cui veniva eccepita dalla parte la violazione del contraddittorio in fase di udienza di convalida tenutasi dinanzi al Giudice di Pace in cui veniva convalidato il decreto del Questore che ordinava la consegna del passaporto o documento equipollente, poiché assente il difensore del ricorrente e nel motivare la decisione, questa Corte ha ricordato che *“il censurato art. 14, comma 1-bis, t.u. immigrazione, prevede la facoltà per l'interessato di “presentare personalmente o a mezzo di difensore memorie o deduzioni al giudice della convalida”, delineando così un procedimento diverso e alternativo rispetto alla celebrazione dell'udienza di convalida alla presenza del difensore, che è invece contemplata per le misure, più incidenti sulla libertà personale, del trattenimento in un centro di permanenza per i rimpatri e dell'accompagnamento alla frontiera rispettivamente dagli artt. 14, comma 4, e 13, comma 5-bis, t.u. immigrazione, i quali prevedono espressamente che “l'udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente avvertito”.* Pertanto, risulta

inequivocabile la volontà del legislatore di prevedere due distinte forme di convalida: l'una con svolgimento dell'udienza (in relazione al trattenimento e all'accompagnamento coattivo alla frontiera); l'altra, invece, con contraddittorio solo cartolare (in relazione alle misure della consegna del passaporto, dell'obbligo di dimora e dell'obbligo di firma). Il giudice delle leggi [Corte Costituzionale, sentenza n. 280 2019] sottolinea che a nulla rileva, al fine di trarre conclusioni diverse, la sinora isolata pronuncia della Corte di cassazione n. 2997 del 2018, secondo cui la convalida delle misure di cui all'art. 14, comma 1-bis, t.u. immigrazione dovrebbe svolgersi in udienza, atteso che tale affermazione non è specificamente motivata".

- Sez. 1, Ordinanza n. 26193/2023, ud. 11/09/2020, dep. 08/09/2023 - Pres. San Giorgio, Rel. Vannucci, non massimata
[cittadino albanese - misure alternative al trattenimento dello straniero - ordine di consegna del passaporto o documento equipollente - convalida - mancata comunicazione della fissazione dell'udienza di convalida davanti al giudice di pace - mancato rispetto del termine delle 48 ore successive alla ricezione dell'istanza di convalida trasmessa dal Questore]

Nel caso in esame, la Corte ha cassato il ricorso senza rinvio accogliendo la censura in merito alla violazione dell'art. 14 del t.u. immigrazione per la parte che si riferiva al mancato rispetto del termine delle 48 ore previsto per la convalida da parte del Giudice di Pace della misura richiesta dal Questore e ha così motivato: *"Alla luce di tale specifica disciplina del giudizio di convalida, alternativa a quella prevista per le misure, maggiormente incidenti sulla libertà personale, del trattenimento in un centro di permanenza per i rimpatri (art. 14, comma 1) e dell'accompagnamento alla frontiera (art. 13, comma 5-bis), secondo cui il giudizio di convalida si svolge in udienza, con la partecipazione necessaria del difensore dell'interessato, eventualmente nominato d'ufficio, a fronte di decreto dal Questore emesso in applicazione del citato art. 14, comma 1-bis, non vi è per l'interessato e il suo difensore (ove nominato) il diritto a essere avvisati del giorno della convalida e a comparire all'udienza allo scopo fissata, ma solo quello, esercitabile a partire dal giorno di notificazione del decreto del Questore recante tale avviso, di presentare memorie o deduzioni al giudice della convalida. Tale diversità di disciplina processuale è stata ritenuta conforme ai precetti recati dagli artt. 13 e 24, secondo comma, Cost. da Corte cost., sent. n. 280 del 20 dicembre 2019, che ha evidenziato che «la più limitata incidenza sulla libertà personale della misura qui all'esame induce a ritenere – sulla scorta della citata sentenza n. 144 del 1997 – non incompatibile con gli artt. 13 e 24, secondo comma, Cost. il procedimento disegnato dalla disposizione censurata, che prevede un contraddittorio meramente eventuale e cartolare. Ciò anche in ragione del delimitato oggetto del giudizio di convalida, ove il giudice di pace è chiamato a verificare unicamente la sussistenza dei presupposti di adozione della misura e l'esistenza di un provvedimento di espulsione dotato di efficacia esecutiva, con il solo limite già rammentato dell'eventuale "manifesta illegittimità" di quest'ultimo e dell'eventuale sussistenza di ragioni ostative all'espulsione» e concludeva che "in considerazione dell'incidenza sulla libertà personale dello straniero espulso del provvedimento amministrativo impositivo nei suoi confronti di obblighi di fare (la cui inosservanza è sanzionata con la multa), la conclusione non può che essere (alla luce del quanto mai chiaro contenuto precettivo dell'art. 13, secondo comma, Cost.) quella dell'inefficacia di tale atto amministrativo qualora la sua convalida da parte del giudice avvenga oltre il termine fissato dalla legge per la relativa pronuncia".*

- Sez. 1, Ordinanza n. 28192/2023, ud. 10/07/2023, dep. 06/10/2023 - Rel. Vella, Pres. Abete non massimata
[cittadina argentina - misure accessorie al decreto di espulsione - mancata comunicazione udienza - convalida inaudita altera parte]

Nel caso di specie la Corte accogliendo il ricorso contro il decreto impugnato ha statuito che *"il diritto di difesa resta soddisfatto nel momento, in cui, con la notifica della misura alternativa al trattenimento, l'ufficio procedente competente per il giudizio di opposizione provveda, in difetto di nomina di un difensore di fiducia,*

alla nomina di un difensore di ufficio; nomina che, per quanto prospettato dal ricorrente, non è stata disposta, senza che nulla risulti al riguardo dal provvedimento impugnato, che si limita ad attestare la ricorrenza dei presupposti di legge per la convalida del provvedimento del Questore”.